



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. N.

Del

1601

28 MAR. 2024

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 99 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 28-03-2024 N. 29

Oggetto: EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI - "ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. N. 241/1990 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI RICHIEDENTI ASILO AFGHANI" CON LA PREFETTURA DI MATERA. GESTIONE CAS "OIKOS" DI COLOBRARO - IMPEGNO SPESA - CIG ZEF35E2616

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 05.01.2024, prot. 072, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio II-Amministrativo e Affari Generali;

VISTO il T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n. 44 del 28/12/2023, avente oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n. 45 del 28/12/2023, avente oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e dei suoi allegati";

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- **art 6 bis legge 241/90:** "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- **art. 6 DPR 62/2013:** "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- **art 7 DPR 62/2013:** "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

RICHIAMATI:

- la **legge 6 novembre 2012, n. 190** – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'**Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013**, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013; - gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le **Linee guida** fornite in materia dall'ANCI, pubblicate il 7.11.2012;
- le **Disposizioni anticorruzione Anci**, pubblicate il 28.03.2013;
- l'**Informativa Anci** su adozione del piano triennale della corruzione, pubblicata il 23.01.2014;
- le **linee guida per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025**, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.11.2022.
- il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025**, approvato in via definitiva con deliberazione di G.C. n. 79 del 07.08.2023 e modificato con deliberazione di G.C. n. 133 del 28.12.2023.

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

- con Circolare n. 24964 del 24 agosto 2021, il Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, facendo seguito ad analoga circolare prot. 24295 del 18.08.2021, ha ribadito la necessità di individuare idonee strutture, nell'ambito della rete CAS, per l'accoglienza dei cittadini afgani, fornendo le possibili linee di intervento al fine di promuovere l'accoglienza in concorso con le istituzioni e la società civile;
- con le successive circolari n. 24983 del 25.08.2021 e n. 9959 del 3.09.2021 sono state fornite indicazioni relativamente alla possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione coi Comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, al fine di affidare agli stessi Comuni la gestione dell'accoglienza secondo la disciplina del sistema CAS (Centro di Accoglienza Straordinario, ex lege 142/2015), con oneri a carico del Ministero dell'Interno, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio, è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi, relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui al decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 e dei centri di cui all'articolo 10ter e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, con i relativi allegati;

Preso Atto che con Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 22.09.2021 si è deliberato, tra l'altro, di:

DARE ATTO che l'Amministrazione di Colobraro è proprietaria di una Struttura denominata "Palazzo Virgilio", idonea all'accoglienza;

MANIFESTARE la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Colobraro ad accogliere due nuclei familiari;

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Amministrativo la Sig.ra Santamaria Lilitana, il quale dovrà porre in essere, con la massima urgenza, gli atti consequenziali al presente deliberato

Dato Atto che, di conseguenza, in data 6 ottobre 2021, è stato sottoscritto il relativo "Accordo di Collaborazione", ex articolo 15 Legge 241/1990, tra il Sindaco ed il Prefetto di Matera;

Riportati i seguenti provvedimenti normativi ed amministrativi successivamente intervenuti per l'accoglienza dei cittadini ucraini, che sono andati ad integrarsi con le disposizioni per l'accoglienza dei cittadini afgiani:

- Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi lo stato di emergenza per l'intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale si dichiara lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 in relazione alla esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto stabilendo che *"per l'organizzazione ed attuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Dip. della Protezione Civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3"*;
- Decreto-legge 28 febbraio 2022 n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", in particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina", ha esteso ai cittadini ucraini le disposizioni già poste in essere per l'accoglienza degli afgiani, in particolare, il comma 1 del precitato articolo 3 ha messo a disposizione risorse finanziarie per ampliare di 5.000 ulteriori posti la rete CAS, nel mentre il comma 5 ha disposto che i profughi ucraini possano accedere alle strutture di prima accoglienza (CAS) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al SAI;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con le quali si invitavano le Prefetture a favorire il massimo coinvolgimento degli Enti Locali acquisendo dai Sindaci la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative idonee, le quali, anche nella cornice derogatoria delineata dall'OCDPC 872 del 4.03.2022, potranno rientrare nella rete dei posti CAS, ampliandone la capacità ricettiva (si riportano gli estremi delle OCDPC emanate sino ad oggi contenenti disposizioni urgenti per assicurare accoglienza/soccorso/assistenza alla popolazione ucraina: n. 870 del 02.03.2022 - n. 872 del 04.03.2022 - n. 873 del 06.03.2022 - n. 876 del 13.03.2022 - n. 877 del 21.03.2022 - n. 880 del 26.03.2022 - n. 881 del 29.03.2022 - n. 882 del 30.03.2022 - n. 883 del 31.03.2022, consultabili al link <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvvedimenti-normativi>;

Preso Atto che:

- il Prefetto di Matera già il 4 marzo 2022 ha incontrato i Sindaci dei Comuni della Provincia per conoscere la disponibilità di luoghi (appartamenti, case) e soggetti (enti del terzo settore), cui affidare ogni aspetto del processo di accoglienza richiesto dal caso, sollecitando in tal senso in particolare i Comuni già firmatari della Convenzione sottoscritta in data 6 ottobre 2021, tra i quali si annovera il Comune di Colobraro;
- con nota della Prefettura di Matera, fasc. 1260 del 14.03.2022 pervenuta al protocollo n. 1196 di questo Ente in pari data, è stato trasmesso al Comune di Colobraro "Atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione, ex art. 15 legge n. 241/1990, per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore dei nuclei familiari di richiedenti asilo Afgiani", da estendersi all'accoglienza e alla sistemazione temporanea d'urgenza di cittadini ucraini, a causa del conflitto in corso, alle medesime spese e condizioni;

Preso Atto degli ulteriori indirizzi ricevuti con la D.G.C. n. 40 del 16.03.2022, con la quale si è deliberato di:

- *CONFERMARE la volontà di accogliere in una struttura comunale già espressa da questa Giunta Comunale con la deliberazione n. 75/2021, in particolare manifestando la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Colobraro ad accogliere massimo n. 5 nuclei familiari ucraini presso la struttura di proprietà del Comune denominata "Palazzo Virgilio";*
- *PRENDERE ATTO del vigente "Accordo di Collaborazione ai sensi dell'articolo 15 Legge n. 241/1990 per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore dei nuclei familiari di richiedenti asilo Afgiani", stipulato in data 6 ottobre 2021 tra il Sindaco di Colobraro ed il Prefetto di Matera;*
- *PRENDERE ATTO dello "Atto Aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione ex art. 15 l. n. 241/1990 per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore dei nuclei familiari di richiedenti asilo Afgiani", stipulato in data 6 ottobre 2021, esteso, alle medesime spese e condizioni previste nel precitato Accordo, anche per l'accoglienza di cittadini ucraini;*
- *AUTORIZZARE il Sindaco Andrea Bernardo, in qualità di legale rappresentante del Comune di Colobraro, alla sottoscrizione del predetto "Atto Aggiuntivo", già sottoscritto digitalmente dal Prefetto di Matera, S.E. Sante COPPONI, in data 14 marzo 2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;*
- *CONFERMARE la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Santamaria Liliana, il quale dovrà porre in essere, con la massima urgenza, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Tecnico, gli atti consequenziali al presente deliberato, oltre che a quanto contenuto nei documenti suindicati;*

Considerato che successivamente è stato sottoscritto il predetto Atto Aggiuntivo, digitalmente, in data 14.03.2022 dal Prefetto ed in data 24 marzo 2022 dal Sindaco del Comune di Colobraro;

Letto l'art. 9 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi in essa previsti i soggetti attuatori procedano in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare:

- all'art. 21 allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- agli artt. 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
- la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- art. 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- art. 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
- articoli 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- art. 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;
- art. 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- art. 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- art. 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- art. 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
- art. 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

Dato Atto che, con propria Determinazione a contrarre n. 28 del 01.04.2022, predisposta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, concernente "EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI - PRESA D'ATTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI RICHIEDENTI ASILO AFGHANI CON LA PREFETTURA DI MATERA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - AFFIDAMENTO GESTIONE CAS", sono stati individuati gli elementi necessari per addivenire al successivo affidamento della gestione del servizio connesso con la ospitalità dei profughi ucraini, nonché approvati lo schema di Convenzione che regolerà l'affidamento della gestione dei servizi connessi all'ospitalità dei profughi ucraini e lo schema di comodato d'uso della struttura di proprietà comunale denominata "Palazzo Virgilio", il presente schema di convenzione;

Considerato che le spese per la gestione del Centro sono a carico del Ministero dell'Interno che trasferirà i relativi fondi ad avvenuta rendicontazione per il tramite della Prefettura-UTG di Matera;

Preso Atto, che con nota del 02.04.2022 (prot. n. 16925 del 01.04.2022), acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 1462, la Prefettura di Matera ha comunicato il trasferimento a Colobrano di n. 9 cittadini ucraini (n. 3 nuclei familiari, composti da tre persone), indicandone i relativi nominativi, da ospitarsi presso codesto Comune come da accordo sottoscritto tra il Sindaco ed il Prefetto;

Dato atto che con determina 31 del 05.04.2022 è stato affidato alla Novass Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale a Valsinni (MT) alla Via Toscana, n. 10 - Codice fiscale e Partita IVA n. 001142200771, la gestione dei profughi provenienti dall'Ucraina, privi di rete familiare sul territorio comunale, avvalendosi della struttura di proprietà comunale denominata "Palazzo Virgilio", per tutta la durata dell'emergenza, indicando, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto, nello specifico:

- **Oggetto dell'affidamento** è la fornitura di beni e servizi per l'accoglienza di nuclei familiari di immigrati, nello specifico famiglie ucraine anche monoparentali, da espletarsi nel rispetto della Convenzione da stipularsi con il Comune e segnatamente del Capitolato di appalto dei servizi approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 gennaio 2021 e relativi allegati, in particolare l'allegato 2bis per i CAS con capacità ricettiva fino a 50 posti;
- **Importo del corrispettivo per i servizi di accoglienza** prestati sarà di € 29,00 al giorno per ciascuna persona accolta, somma che verrà liquidata previa presentazione del prospetto riepilogativo delle presenze, della documentazione giustificativa delle spese e della relazione sull'andamento complessivo della gestione dell'accoglienza;
- **Tipologia del gestore affidatario**, la Novass Soc. Coop. Sociale Onlus risulta essere in possesso requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali specifici e che ha una comprovata esperienza in materia in quanto gestisce progetti per l'accoglienza degli immigrati come risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente;
- **Fine del contratto** è l'accoglienza, per i motivi suesposti, di famiglie ucraine anche monoparentali (massimo 5 famiglie per complessivi 15 posti letto disponibili);
- **Durata** 18 mesi salvo proroghe da concordarsi tra le parti;
- **Forma del Contratto**: Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si stipulerà contratto di affidamento secondo lo schema approvato con determina n. 28 del 01.04.2022;
- **Procedura**: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto degli ulteriori requisiti specifici nel settore di cui si tratta;

Preso atto della nota della Prefettura- UTG di Matera, prot. 5731 dell'1.02.2023, in atti al prot. 646 del 01.02.2023, ad oggetto: "Emergenza umanitaria in Ucraina. Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione Civile n. 876/2022 del 13 marzo 2022 e n. 960/2023 del 23 gennaio 2023. Proroga stato di emergenza al 3 marzo 2023";

Dato atto che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 23 febbraio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza per assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Vista la delibera di G.C. n. 83 del 25.08.2023 con la quale l'Amministrazione Comunale:

1. **PRENDERE ATTO** del Rinnovo dell' "Accordo di Collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore dei nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani" - Modificato con Atto Aggiuntivo prot. 13976 del 17 marzo 2022 concernente la sistemazione temporanea d'urgenza di cittadini ucraini a causa del conflitto in corso. " Trasmissione dalla Prefettura-UTG di Matera prot. 41216 del 25.07.2023 per la sottoscrizione da parte del Sindaco del Comune di Colobraro.
2. **DARE ATTO** che l'Accordo prot. 41216 del 25.07.2023, rinnova il precedente (Accordo prot. 13976 del 17.03.2022) per la durata di ulteriori 18 mesi a decorrere dal 7 aprile 2023 alle medesime spese e condizioni.

Considerato pertanto dover proseguire, in continuità, nell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina garantendo il funzionamento della struttura di proprietà comunale denominata "Palazzo Virgilio", destinata al CAS denominato "OIKOS" e l'affidamento della gestione alla Novass Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale a Valsinni (MT) alla Via Toscana, n. 10 - Codice fiscale e Partita IVA n. 001142200771;

Dato atto che occorre predisporre altresì per l'impegno delle risorse stimate ed occorrenti per l'anno 2024, dando atto che la spesa potrebbe variare in relazione al flusso dei profughi che verranno assegnati, per € 69.500,00 in favore della Novass Soc. Coop. Sociale Onlus;

Verificata ed Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di Approvare** tutto quanto su esposto, qui da considerarsi trascritto e parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così da costituirne motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/90 e s.m.i..
2. **Di Assumere** impegno di spesa per € 69.500,00 in favore della Novass Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale a Valsinni (MT) alla Via Toscana, n. 10 - Codice fiscale e Partita IVA n. 001142200771, per la gestione del CAS denominato "OIKOS" nel quale sono ospitati i profughi ucraini, privi di rete familiare in loco, avvalendosi della struttura di proprietà comunale denominata "Palazzo Virgilio".
3. **Di impegnare** la spesa di € 69.500,00 al Capitolo 1320.10 del Bilancio corrente.
4. **Dare Atto** che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata dal Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Matera.
5. **Dare Atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile.
6. **Dare Atto** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
7. **Trasmettere** copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché provveda:
 - alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - alla pubblicazione sul sito web del Comune nella specifica sotto-sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 33/2013.
 - alla consegna all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI**
F.to Dott.ssa. Liliana SANTAMARIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobrarò, lì

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott.ssa Liliana SANTAMARIA**

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobrarò, lì

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa CAVALLO**

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'albo dell'ente il **28 MAR. 2024**
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - n. 216 reg.

Colobrarò, lì **28 MAR. 2024**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

Colobrarò, lì **28 MAR. 2024**



**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Liliana SANTAMARIA**